

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PARTE PRIMA

Organizzazione

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità dello Statuto Comunale, e dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune e disciplina: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, i metodi di gestione operativa, l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di direzione, le collaborazioni professionali esterne, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

2. Il regolamento è emanato in esecuzione dell'art. 51, 1° comma della legge 8 Giugno 1990 n° 142, come sostituito dall'articolo 6, 1° comma, della legge 15 maggio 1997 n. 127, e dell'articolo 36 bis del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2

Finalità

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell'art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

Indirizzo politico e gestione

1. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e controllo consistenti nella definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità e nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere strumentale rispetto al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e si conforma ai seguenti criteri :

Articolazione e collegamento : gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee e si distinguono per funzioni finali e per funzioni strumentali o di supporto e sono tra loro collegati attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e attraverso interconnessioni anche mediante strumenti informatici e statistici;

Trasparenza : l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti e ai servizi;

Partecipazione e responsabilità : l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;

Flessibilità : deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, favorendo processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno ed all'esterno dell'Ente;

Attenzione alle esigenze degli utenti: deve essere garantita la semplificazione delle procedure, l'informazione e la partecipazione all'attività amministrativa eliminando frammentazioni dei processi e interdipendenze non necessarie, e deve essere verificato il gradimento da parte dei cittadini dei servizi resi, monitorando costantemente gli indicatori di miglioramento della produttività,;

Armonizzazione degli orari : gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

Art. 5 **Gestione delle risorse umane**

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane:

garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;

cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e le qualificazioni del personale;

valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;

definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;

assicura l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;

individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266.

CAPO II°

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE

Art. 6

Assetto organizzativo.

1. La struttura organizzativa del Comune può essere articolata in Aree, settori ed unità operative.

2. L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell'Ente.

3. La definizione dell'articolazione della struttura organizzativa, e delle sue variazioni, è approvata dalla Giunta comunale, sentito il Segretario Comunale e il Direttore, se nominato. In tale atto sono indicati gli ambiti di competenza di ciascuna articolazione della struttura e sono istituiti e organizzati gli uffici previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge o di Regolamento.

Art. 7

Aree

1. Le aree, articolazioni di primo livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, alle quali sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercitano con autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Ad esse vengono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità, e dotazioni finanziarie idonee al raggiungimento degli obiettivi. Le stesse aggregano più settori tra loro omogenei secondo criteri di funzionalità ed in modo dinamico al fine di assicurare il coordinamento operativo teso al raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi dell'Amministrazione.

Art. 8

Settori

1. I settori costituiscono le strutture organizzative nelle quali è suddivisa l'Area. Nei Settori, le funzioni affidate all'Area sono organizzate in ambiti più strettamente omogenei con ampia autonomia operativa, caratterizzata da una specifica competenza di intervento o da prodotti e/o funzioni chiaramente identificabili.

2. Alcuni settori, per il particolare carattere delle funzioni a loro affidate o per la loro particolare importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi amministrativi, possono essere dotate di maggiore autonomia ed essere individuate come servizio ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n.77 e successive modificazioni.

Art. 9
Unità operative

1. Le Unità operative, che possono essere variamente denominate, costituiscono articolazioni di minore dimensione, eventualmente istituite all'interno dei Settori. Sono caratterizzate da specifica competenza per materie, prodotti e discipline in ambiti più strettamente omogenei, con contenuta autonomia operativa. Le stesse costituiscono, di norma, l'unità organizzativa cui il Responsabile del Servizio può affidare, con proprio provvedimento, l'istruttoria dei singoli procedimenti compresi nell'ambito di propria competenza.

Art. 10
Unità di progetto

1. Possono essere istituite Unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali Unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

Art. 11
Uffici in posizione di staff

1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.

2. Per coadiuvare il Segretario Generale ed il Direttore Generale nell'espletamento delle rispettive funzioni sono istituiti appositi Uffici o Settori con adeguata dotazione organica. Le dette strutture operano sotto la direzione, rispettivamente, del Segretario e del Direttore Generale se nominato, che con propri autonomi provvedimenti ne definiscono anche i compiti e le modalità di intervento.

Art. 12
Servizi Convenzionati

1. E' possibile far ricorso alle convenzioni fra Comuni o ad accordi di programma, previsti e disciplinati dall'art. 24 della legge 8 Giugno 1990 n° 142, per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, qualora le stesse si rivelino efficienti ed efficaci nei confronti dell'utenza, ed economiche con riferimento ai servizi complessivi offerti dall'Ente. In tal caso la responsabilità del servizio deve essere affidata secondo la disciplina definita dalla citata convenzione.

2. Nella convenzione, che dovrà essere approvata nello stesso schema dai consigli dei comuni che intendono aderire, dovranno essere stabiliti le funzioni o i servizi che dovranno essere gestiti in modo unitario e l'organizzazione degli stessi, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i criteri per il riparto delle spese, le modalità per l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio, le forme di esercizio del controllo di gestione nonché gli obblighi reciproci e le garanzie.

Art. 13
Uffici alle dipendenze degli organi politici

1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti Uffici, in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.

2. A tali Uffici può essere assegnata anche una sola unità di personale, anche a tempo parziale, scelta tra i dipendenti di ruolo del Comune ovvero assunta con contratto a tempo determinato.

3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, con provvedimento motivato, tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. Per gli incarichi da affidare a personale non in servizio presso l'Ente è necessario, previa adeguata pubblicità, acquisire preventivamente il curriculum professionale dei candidati.

4. I contratti di collaborazione, stipulati con personale esterno all'Ente, sono disciplinati dal capo V° della parte prima del presente regolamento. La durata degli stessi non può essere comunque superiore a quella del mandato del Sindaco. I contratti saranno risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque decorsi quindici giorni dalla anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali, comprensivo del trattamento economico accessorio, senza possibilità di corrispondere indennità aggiuntive.

5. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente la gestione finanziaria delle sole spese proprie di tali uffici o delle spese di rappresentanza o per partecipazioni a convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori.

CAPO III°

ORGANICO E UTILIZZO DEL PERSONALE

Art. 14

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale per qualifica funzionale e per figura professionale.

2. L'approvazione della dotazione organica e le sue variazioni sono disposte dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale e il Direttore generale, se nominato, nel rispetto delle compatibilità economiche e previa informazione alle rappresentanze sindacali.

Art. 15

Inquadramento

1. I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nelle figure professionali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica.

2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune, né tantomeno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata.

Art. 16

Assegnazione

1. La Giunta, sentito il Segretario comunale e il Direttore, se nominato, assegna i contingenti di personale dipendente alle articolazioni della struttura, individuate con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3°. Analogamente la Giunta può disporre modifiche a detto piano di assegnazione.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di personale alle unità operative formalmente costituite e alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto della qualifica funzionale e della figura professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione per assicurare la piena funzionalità del Servizio.

3. L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro intra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri di flessibilità per la realizzazione di specifici obiettivi.

4. Nelle procedure di assegnazione è possibile tener conto di eventuali richieste del personale dipendente.

5. Prima dell'assegnazione del personale di nuova assunzione si tiene conto delle istanze di mobilità interna del personale di pari qualifica.

6. Ai fini di un'adeguata razionalizzazione delle risorse umane presenti nell'organizzazione del comune e per favorire l'acquisizione da parte del personale di

una professionalità polivalente, l'Ente valorizza la mobilità interna del personale sia tra i settori che all'interno degli stessi, istituendo anche sistemi di rotazione per alcuni incarichi di particolare rilevanza e responsabilità.

Art. 17 Mansioni

1. Il dipendente esercita le mansioni proprie della figura e della qualifica di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne. Tra le mansioni del dipendente rientrano comunque quelle attinenti allo svolgimento dei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Sono considerate, in particolare, attività strumentali e complementari applicate in via ordinaria ai processi lavorativi l'utilizzo delle apparecchiature informatiche in uso presso l'Ente.

2. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.

3. Nel corso del rapporto di lavoro il dipendente può essere adibito a mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi mediante i processi di mobilità interna ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale con le modalità previste dalla contrattazione collettiva o a seguito di procedure concorsuali o selettive previste dal presente regolamento o da sopravvenuta normativa. Può anche essere adibito a mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica di inquadramento o a qualifica inferiore a seguito di riconoscimento di inidoneità fisica.

4. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

5. Il dipendente svolge le proprie attività lavorative nei posti e nelle sedi dell'Ente, anche decentrate, del territorio comunale.

Art. 18 Mansioni superiori

1. Il dipendente, per obiettive necessità di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori con incarico a tempo determinato, secondo le previsioni dell'art. 56 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e dei contratti collettivi.

2. L'esercizio di mansioni superiori non determina il diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale superiore. Non è considerato esercizio di mansioni superiori svolgere solo alcune attività della qualifica superiore o svolgere le stesse in modo occasionale.

3. Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, ad eccezione della sostituzione per periodi di ferie, è riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta.

4. L'affidamento di mansioni superiori è disposto, con propria determinazione, dal Responsabile del servizio interessato. L'affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, comportanti la responsabilità di un servizio, è disposto con provvedimento del Sindaco, previo parere del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato.

Art. 19 **Mobilità interna**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'Ente ed alle esigenze di operatività, la Giunta, nel rispetto delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla modifica delle figure professionali del personale in servizio, d'ufficio o su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica delle figure per il personale in servizio è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

2. La giunta favorisce anche processi di riqualificazione del personale utilizzando risorse interne per rispondere a sopravvenute nuove esigenze.

Art. 20 **Organigramma**

1. L'organigramma del Comune rappresenta la descrizione completa del personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle articolazioni strutturali disposte dall'amministrazione.

2. L'organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio competente per l'organizzazione e la gestione del personale.

Art. 21 **Responsabilità del personale**

1. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

2. Ciascun dipendente risponde anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui è assegnato e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti a cui partecipa.

3. I dipendenti assegnati ai settori che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

4. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili dei servizi.

5. I Responsabili dei servizi assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale loro assegnato e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Spetta agli stessi anche il controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale, sotto il profilo penale, disciplinare e contabile.

Art. 22

Formazione e aggiornamento

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine programma e favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, è previsto espressamente uno specifico stanziamento.

CAPO IV° FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 23 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, dirigente pubblico, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, e disciplinata dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, è nominato al Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni proprie, il Segretario si avvale della collaborazione diretta del personale della "Segreteria Generale".

3. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, è titolare delle seguenti funzioni e competenze :

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;
- roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
- esprime pareri, anche per iscritto, in ordine a problemi di natura amministrativa a richiesta degli Organi dell'ente ;
- formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale e suggerisce provvedimenti di mobilità del personale;
- può essere incaricato di presiedere le commissioni delle gare di appalto i particolare rilevanza;
- può essere incaricato di presiedere le commissioni di concorso per la copertura di posti vacanti in pianta organica;
- presiede il nucleo di valutazione;
- può segnalare, su richiesta di terzi o su propria iniziativa, al Sindaco ed ai Responsabili interessati, eventuali profili di illegittimità presenti in atti dell'amministrazione al fine di un riesame degli stessi;
- è responsabile del procedimento disciplinare nei confronti dei Responsabili per i Servizi che sono riconducibili alla competenza propria del Segretario;
- può essere designato responsabile della gestione del contenzioso del lavoro col supporto dell'Ufficio personale e Affari legali;
- esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco.

4. Al Segretario comunale, che nell'ambito delle risorse assegnate è titolare dell'esercizio e dell'espletamento delle funzioni proprie, dalla data di approvazione del presente regolamento è incaricato anche delle funzioni di Direttore Generale, che vengono analiticamente descritte all'art. 26. Compete alla Giunta, in tal caso, fissare il compenso aggiuntivo spettante, fatta salva eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta al riguardo, dai contratti di lavoro ed alla quale disciplina automaticamente si rinvia per la determinazione nella misura concreta massima in essa stabilita.

Detto conferimento può essere revocato con motivato provvedimento del Sindaco, previa delibera di Giunta, per gli stessi motivi previsti per la revoca del Direttore generale. Il Segretario cessa comunque automaticamente dall'espletamento delle funzioni suddette a seguito della nomina del Direttore Generale come previsto dall'art. 25.

Art. 24 **Vice Segretario**

1 Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può affidare l'incarico di Vice Segretario al titolare del posto di responsabile dell'Area Governo o ad altro dipendente in possesso di idonea professionalità ed esperienza,

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario svolte anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

3. Anche per l'incarico di Vice-Segretario sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 35 della parte prima del presente regolamento, sulla durata e revoca dell'incarico .

Art. 25 **Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, per l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità e le strategie stabilite dagli organi di governo dell'Ente.

2. Il Direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

3. Nel contratto deve essere, tra l'altro, previsto l'ammontare del compenso da assegnare, i criteri e le modalità di risoluzione dell'incarico, la revoca dello stesso, le responsabilità.

4. Il Direttore generale è scelto sulla base di curriculum professionale dimostrativo delle competenze di carattere organizzativo e gestionale e su un eventuale colloquio.

5. Contestualmente alla stipula del contratto il Sindaco provvederà a disciplinare con proprio atto i rapporti tra il Direttore Generale ed il Segretario Comunale nel rispetto della distinzione del ruolo e delle funzioni di ciascuna figura.

6. Per l'espletamento delle funzioni proprie il Direttore si avvale della collaborazione diretta del personale della " Direzione Generale del personale e degli interventi" .

Art. 26 **Competenze del Direttore Generale**

1. Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:

- nell'ambito delle risorse assegnate, dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;

- sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed ufficio, coordinandone l'attività;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
- predispone il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili dei servizi;
- convoca e presiede Conferenza dei Responsabili dei servizi;
- ha potere di avocare l'adozione di provvedimenti o atti gestionali di competenza dei responsabili dei servizi in caso di persistente inerzia degli stessi, su richiesta del Sindaco e previa diffida formale, nonché, fermo restando le responsabilità del funzionario inadempiente, di adottare i provvedimenti urgenti e di organizzazione indispensabili per assicurare la regolarità degli interventi;
- esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o dal contratto di assunzione.

Art. 27

Revoca dell'incarico di Direttore Generale

1. Il Direttore generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato dall'incarico mediante revoca o risoluzione di contratto, con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nei casi seguenti:

- per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi politici;
- per la inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta;
- per fatti e situazioni che possano essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa.

Art 28

Responsabili dei Servizi

1. Responsabili dei Servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni dell'Ente, che si ritiene di dotare di autonomia gestionale e operativa a rilevanza esterna con assegnazione di risorse del bilancio. (Aree e/o settori di particolare rilevanza).

2. I Responsabili dei Servizi assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, l'ottimale gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 29

Compiti dei Responsabili dei Servizi

1. Nell'ambito delle risorse assegnate, spettano ai responsabili dei servizi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, o alla competenza esclusiva del Segretario e del Direttore Generale se nominato.

2. In particolare spettano alla competenza dei Responsabili de servizi:

- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- previo incarico specifico della Giunta Comunale , la presidenza o la partecipazione quale componente delle commissioni di concorso per la selezione del personale ad eccezione di quelle relativa al personale apicale o per concorsi e selezioni riservati al personale interno;
- la presidenza delle commissioni d'appalto;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, con la sola eccezione di atti riservati ad organi dell'Ente da disposizioni di legge o di regolamento, come ad esempio il conferimento di incarichi professionali per i quali non sia stata espletata preventiva gara, le autorizzazioni a stare in giudizio e la nomina del difensore, l'erogazione di contributi e sovvenzioni, salvo il caso che siano stati prefissati criteri o parametri obiettivi per la concessione, l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, l'approvazione di piani finanziari per manifestazioni culturali, ricreative, sportive e fiere, le spese di rappresentanza;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- la responsabilità, secondo le procedure definite dal contratto collettivo di lavoro, dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti assegnati al servizio per atti e comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, compresa l'applicazione delle relative sanzioni, nonché, nelle more del giudizio, l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire la regolarità e continuità degli interventi;
- fornire obbligatoriamente e puntualmente ogni collaborazione ed attività di supporto che si rende necessaria e viene richiesta da altri Servizi per la definizione di un procedimento;
- i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazione;
- di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o Assessore competente, l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
- la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
- la conservazione degli atti e, in base alle disposizioni di legge e regolamentari, le autorizzazioni per l'accesso alle informazioni, nonché il rilascio delle copie degli atti amministrativi comunque afferenti al Servizio e regolarmente richiesti;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- le competenze di cui al D. Lgs 19 settembre 1994 n 626, così come modificato dal D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 per le funzioni di Datore di lavoro in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;

- gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Ai singoli Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono attribuiti tutti o parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, ad altro dipendente in possesso di idonea professionalità ed esperienza, al Direttore Generale se nominato o al Segretario comunale .

5. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell'amministrazione.

Art. 30 **Organizzazione del Servizio**

1. Il responsabile del servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa allo stesso conferita, può affidare al responsabile dell'unità operativa, formalmente costituita, limitatamente alla struttura cui è preposto o ad altro dipendente del servizio, alcuni dei compiti di propria competenza tra i quali:

- l'adozione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza: attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ecc.;

- la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione di provvedimenti amministrativi, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, compresa la responsabilità della sottoscrizione degli stessi;

- la responsabilità di specifici procedimenti;

- la gestione di centri di costo o di capitoli di spesa;

- la gestione operativa del personale assegnato, con conseguente cura, dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

- la gestione delle attività, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione e concordati con i Responsabili di Settore, rispondendo della validità delle prestazioni effettuate;

- la modulazione dell'erogazione dei servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;

- la formulazione e istruzione, anche su propria iniziativa di proposte di deliberazione e determinazione da sottoporre agli organi competenti, che saranno sottoscritte dal proponente;

- la redazione di atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali richieste di documentazione, trasmissione di provvedimenti , ecc.

2. Alcuni dei compiti sopracitati possono essere affidati direttamente dalla Giunta con il provvedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.

3. Il Responsabile del Servizio sceglie le modalità più idonee al fine di conseguire nella maniera più celere, semplice e compiuta il risultato della gestione del servizio. Il personale assegnato al servizio, diretto e coordinato dal Responsabile, è tenuto inderogabilmente a fornire allo stesso, nell'ambito delle proprie competenze, ogni utile e richiesta collaborazione. Il Responsabile può direttamente individuare e nominare il collaboratore incaricato dell'istruttoria e della redazione delle proposte di determinati atti e/o "determinazioni", che saranno dall'incaricato stesso sottoscritti prima dell'adozione da parte del Responsabile. La detta nomina non è soggetta ad accettazione da parte del nominato.

Art. 31

Coordinatore di Area

1. Fermo quanto espresso al comma 2° dell'art. 15 del presente Regolamento, più settori, tra loro omogenei, possono essere aggregati, secondo criteri di operatività ed in modo dinamico in aree funzionali. Il Sindaco può, sentito il Segretario e il Direttore Generale se nominato, affidare ad un responsabile di servizio, scelto, di norma, fra le qualifiche più elevate dei dipendenti in servizio, anche compiti di coordinamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ad altri settori dell'area al fine di un utilizzo ottimale delle risorse tese al raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi dell'Amministrazione. Con l'atto sindacale di individuazione del coordinatore sono analiticamente indicati i compiti affidati allo stesso.

Art. 32

Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile

1. I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, sentito il Segretario comunale ed il Direttore generale, se nominato, secondo criteri di professionalità, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, di norma tra le qualifiche più elevate dei dipendenti in servizio nelle strutture, individuate come servizi (Aree o settori di particolare rilevanza) e conseguentemente dotate di autonomia gestionale e operativa.

2. Può essere prevista la nomina del responsabile del servizio, previa convenzione tra Enti, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, oppure con le altre modalità previste dal capo V della parte I° del presente regolamento.

3. L'affidamento dell'incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, della valutazione dei risultati ottenuti, nonché, nei casi ritenuti possibili, della eventuale rotazione delle nomine.

4. Nel caso di assenza del responsabile del servizio per ferie o per altra assenza di breve durata le mansioni relative sono svolte dal dipendente, presente nella struttura, con la più alta qualifica funzionale e la maggiore anzianità di servizio prestata nella stessa, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

5. La Giunta, sulla base della nomina disposta dal Sindaco, sentito il Segretario e il Direttore, se nominato, provvede alla individuazione ed attribuzione dei vari compiti ai singoli Responsabili, ai sensi dell'articoli precedenti.

Art. 33

Individuazione dei Responsabili di uffici previsti da particolari disposizioni

1. Spetta ugualmente al Sindaco, sentito il Segretario e il Direttore, se nominato individuare, sulla base di criteri di professionalità ed esperienza specifica, i responsabili di uffici e/o servizi previsti da particolari disposizioni legislative o regolamentari. L'incarico può essere conferito a personale in servizio di ruolo dell'Ente a tempo pieno o parziale in possesso di idonea professionalità esperienza ed adeguata qualifica funzionale in relazione alle mansioni affidate, oppure a collaboratori professionali esterni con incarico affidato ai sensi del Capo V della parte prima del Presente Regolamento. Per questi incarichi possono, anche, essere previste convenzioni tra Enti ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 34

Responsabilità

1. Il responsabile di servizio risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
- della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- del buon andamento e della economicità della gestione.

2. In dipendenza dell'esercizio delle funzioni e delle relative responsabilità effettivamente assunte dal Responsabile del Servizio ed elencate al punto precedente la Giunta può fissare un compenso aggiuntivo. Il detto compenso è correlato in ogni caso alla esorbitanza delle funzioni espletate rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva in capo al dipendente, alla validità delle prestazioni rese in servizio effettivo, nonché all'entità dei conferimenti, alla complessità ed all'ampiezza delle prestazioni (completa o parziale direzione di aree, settori, specifici interventi) ed ai risultati quantitativamente e qualitativamente conseguiti rispetto ai compiti ed alle risorse assegnate . Ogni variazione del compenso è sottoposto obbligatoriamente al parere del Nucleo di valutazione che vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta del Sindaco.

3. Ai fini della determinazione del compenso è fatta salva eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta al riguardo dalla contrattazione collettiva ed alla quale automaticamente si rinvia anche per la quantificazione nei limiti massimi in essa stabiliti.

Art. 35

Durata e revoca dell'incarico di Responsabile

1. L'incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.

2. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

3. L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:

- per inosservanza delle direttive del Sindaco e/o dell'assessore di riferimento;
- per inosservanza delle direttive del Segretario comunale o del Direttore generale;
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse;
- per responsabilità grave o reiterata;
- negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

4. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo si intenda diversamente articolare i servizi.

Art. 36

Sostituzione del Responsabile del Servizio

1. La responsabilità di un Servizio, in caso di vacanza del posto o di assenza prolungata del titolare, può essere assegnata "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario, di norma, di pari qualifica e della medesima area di attività.

2. Le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate al dipendente, presente nella struttura, con la più alta qualifica funzionale e la maggiore anzianità di servizio prestata nella stessa, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia. L'assegnazione temporanea è disposta dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.

3. La nomina di Responsabile di Servizio può avvenire, previa convenzione tra Enti, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, oppure con le altre modalità previste nel capo V della parte I del presente Regolamento.

4. Qualora, per motivate esigenze oggettive, non sia possibile procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni relative sono svolte temporaneamente dal Direttore generale se nominato o possono essere affidate al Segretario Generale.

Art. 37

Servizio finanziario

1. Nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, un'unica struttura organizzativa (area) può raggruppare, con il criterio della omogeneità per materia, tutte le funzioni inerenti l'attività finanziaria del comune. Alla stessa è affidato il coordinamento e la gestione degli strumenti della programmazione comunale, la gestione dei tributi attivi e passivi, l'economato, i rapporti finanziari con le istituzioni, le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale. A capo di detta struttura è posto il responsabile del servizio finanziario, nominato dal Sindaco con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 38

Competenze del servizio finanziario

1. Al Servizio finanziario, relativamente al coordinamento e alla gestione degli strumenti di programmazione comunale compete:

- la predisposizione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche formulate dagli organi di direzione politica e sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;

- la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi da iscrivere in bilancio;

- la predisposizione, della relazione preliminare illustrativa degli elementi Finanziari contenuti nei documenti suddetti;

- l'esame dei bilanci delle istituzioni, enti, organismi ed aziende a partecipazione comunale;

- l'elaborazione di variazioni al bilancio di previsione a richiesta dei competenti servizi;

- la predisposizione del rendiconto da sottoporre alla Giunta, munito della connessa relazione illustrativa.

2. Il Servizio finanziario ha l'obbligo della corretta tenuta delle scritture e dei Registri contabili, come previsto dal regolamento di Contabilità ed in particolare lo stesso Servizio provvede:

- alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati;
- alla registrazione degli accertamenti di entrata;
- all'emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso;
- alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo;
- a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;
- a tenere una aggiornata rilevazione del trattamento economico del personale dipendente e delle relative situazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative;
- alla verifica periodica, con frequenza almeno quadrimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, anche ai fini connessi con la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. Il Servizio finanziario provvede, infine, alla predisposizione, alla tenuta ed all'aggiornamento di un sistema di rilevazione dei costi di gestione dei vari servizi comunali.

4. E' compito del servizio finanziario, con le modalità indicate negli appositi regolamenti comunali o in altre disposizioni interne, provvedere alla gestione dei tributi attivi e passivi, dell'economato e dei rapporti finanziari con le istituzioni, le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale.

Art. 39

Competenze del Responsabile del Servizio finanziario

1. Oltre a quanto indicato al precedente articolo compete al Responsabile del Servizio finanziario:

- esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione ;
- attestare la copertura finanziaria su ogni proposta di deliberazione di assunzione di impegni di spesa;
- rilasciare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su ogni determinazione che comporta impegno di spesa;
- firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
- essere responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento;
- vigilare sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
- segnalare obbligatoriamente al Sindaco, o suo delegato, al Direttore Generale se nominato, al Segretario comunale ed all'Organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette ai soggetti suddetti i risultati della verifica quadrimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e degli impegni delle spese, nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario, è direttamente e personalmente responsabile della veridicità ed esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni dallo stesso sottoscritte. Lo stesso è personalmente responsabile della presentazione del rendiconto sull'utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altre amministrazioni pubbliche ai sensi e con le modalità previste dall'art. 112 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 40

Polizza assicurativa per funzioni di direzione

1. Il Comune stipula polizze di responsabilità civile per danni causati a terzi da parte del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi in conseguenza di fatti, atti e omissioni connessi con l'espletamento del servizio e con l'adempimento degli obblighi d'ufficio, con esclusione di quelli commessi con dolo e colpa grave. Dette polizze prevedono anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 41

Determinazioni

1. I responsabili dei servizi adottano, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari, dei principi generali dell'ordinamento e degli atti di indirizzo, atti di gestione che assumono la denominazione di "determinazioni". Queste, per avere rilevanza ed efficacia giuridica, devono essere redatte in forma scritta ed essere sottoscritte dal Responsabile che le adotta.

2. Tutte le determinazioni sono numerate e conservate distinte per servizio.

3. Tutte le determinazioni adottate, sono comunicate, periodicamente, in elenco da ciascun responsabile di servizio al Sindaco e/o all'assessore competente, al Direttore se nominato o al Segretario Generale.

4. La giunta può richiedere al responsabile del servizio la revoca o la modifica della determinazione adottata qualora la stessa contrasti con gli obiettivi di gestione affidati al servizio. La Giunta, sentito il Segretario Generale, può richiedere l'annullamento o un riesame della stessa, qualora ravvisi profili di illegittimità.

5. La Giunta Comunale può altresì stabilire i casi nei quali determinazioni di particolare rilevanza debbano obbligatoriamente, dopo l'adozione e prima dell'esecutività, acquisire il "visto" del Direttore se nominato o del Segretario Generale, al solo fine di determinare la conformità dell'atto agli indirizzi generali e di garantire l'unitarietà degli interventi.

6. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere o attestazione; le sole determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.

7. Un esemplare di ciascuna determinazione adottata da Responsabile è da questi trasmessa a all'Ufficio di ragioneria, che ne cura anche la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per otto giorni consecutivi.

8. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni provvede direttamente il Responsabile del Servizio adottante nel rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 42

Conferenza dei Responsabili dei Servizi

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività e delle strutture dell'Ente è costituita la Conferenza dei Responsabili dei servizi.

2. La Conferenza è presieduta dal Direttore generale ed è convocata dallo stesso quando ne ravvisi la necessità. Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale

3. La Conferenza svolge funzioni consultive propositive e, di concerto col presidente, attività di coordinamento in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere generale ed intersettoriale.

4. La partecipazione puntuale alle riunioni della Conferenza costituisce obbligo inderogabile da parte dei Responsabili, il cui parere, in caso di assenza degli stessi, si presume comunque favorevolmente assunto.

5. In particolare la Conferenza:

- verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo;
- coordina e pianifica l'attività gestionale dei singoli servizi favorendo l'integrazione degli stessi ed evitando sovrapposizioni e sprechi di risorse;
- decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;
- propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l'organizzazione del lavoro;
- rilascia pareri consultivi in relazione all'adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione;
- favorisce la risoluzione di eventuali conflitti di competenza o di orientamenti tra i diversi servizi;
- favorisce la comunicazione, la diffusione di informazioni rilevanti, il confronto e lo scambio di valutazioni sull'andamento dell'Ente;
- esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli Organi di governo dell'Ente o su iniziativa del Presidente.

6. La Conferenza potrà essere altresì convocata per esprimere pareri in ordine alle sotto elencate materie:

- proposte di piani generali relativi alle dotazioni organiche ed alle assegnazioni relative di personale ai Servizi;
- programmazione finanziaria e criteri generali per il conferimento dei relativi budgets;
- orientamenti e criteri generali in materia di indennità di funzione, premi incentivanti, progetti finalizzati, corsi di qualificazione.

Art. 43

Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato rappresenta un momento obbligatorio di confronto, di coordinamento e di verifica tra gli amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore,

se nominato, e i responsabili dei servizi. E' presieduto dal Sindaco e si riunisce quando questi ne ravvisi la necessità

Tra i suoi compiti:

- verifica lo stato di attuazione dei programmi,
- concorre alla formazione degli stessi e all'individuazione delle priorità.

Art. 44

Servizio di controllo di gestione

1. E' istituito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, e dell'art. 39 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni il Servizio di controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza, l'efficacia (rapporto obiettivi/risultati) e l'efficienza (rapporto mezzi/risultati) dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. Il Servizio, che deve ritenersi assorbente dell'Ufficio di controllo interno, assolve in particolare ai compiti di:

- verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e progetti affidati, rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

- rilevare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa;

- individuare il livello di integrazione tra i diversi servizi e il grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento;

- accertare la efficiente e corretta gestione delle risorse;

- riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli o irregolarità riscontrate, proponendo i possibili correttivi ;

- sulla base delle risultanze dei riscontri effettuati, esprimere pareri in merito alla determinazione di indennità di funzione e/o integrazioni stipendiali da corrispondere ai Responsabili dei Servizi e al restante personale;

- porre in essere ogni altro adempimento previsto da normative regolamentari.

3. Tale servizio, come meglio definito dal regolamento di contabilità e dall'apposito regolamento per l'esercizio delle funzioni del nucleo di valutazione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed integrandosi con il P.E.G consente una verifica del raggiungimento dei risultati e conseguentemente una individuazione delle responsabilità. Questo è ottenuto attraverso la definizione delle previsioni finanziarie ed economiche di ciascun servizio, la verifica dei risultati in fase di realizzazione e finali, l'analisi degli scostamenti tra previsioni e risultati e l'elaborazione di periodici rapporti di gestione.

4. Tale Servizio deve essere dotato di proprio personale operativo e con un proprio Responsabile, anche utilizzato a tempo parziale o, in alternativa, le competenze possono essere assegnate al servizio finanziario, previa individuazione del personale addetto e del responsabile.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Servizio può acquisire la documentazione amministrativa e richiedere informazioni e relazioni ai diversi uffici e servizi.

6. Alla direzione del Servizio è preposto un apposito Nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta Comunale e composto dal Segretario comunale, con funzioni di presidente, da un esperto in materie giuridiche - amministrative di gestione degli Enti Locali, di fiducia dell'amministrazione e un esperto in materie tecniche e di gestione degli Enti locali di fiducia dell'Amministrazione .

7. Il Nucleo di valutazione può essere integrato con deliberazione della Giunta dal Responsabile del servizio finanziario, dal Responsabile dell'Ufficio personale o da altri Responsabili di Servizio.

8. Al Nucleo di valutazione può essere anche affidata la verifica delle modalità di utilizzo degli incentivi alla produttività erogati al personale dell'Ente e la valutazione dell'operato dei responsabili dei servizi, da utilizzare anche per una eventuale revoca dell'incarico.

9. Il Nucleo di valutazione opera in piena autonomia e risponde direttamente agli Organi politici.

CAPO V°
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 45
Copertura di posti in dotazione organica

1. In conformità alla previsione dello Statuto Comunale la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici e/o di qualifiche di alta specializzazione, previsti in organico e vacanti, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata di Giunta, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica.
2. A tali unità compete lo svolgimento di tutte le funzioni affidate ai responsabili dei servizi ai sensi del presente Regolamento.
3. Il trattamento economico attribuito al funzionario esterno è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali.
4. Per le assunzioni mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico si applicano le disposizioni del capo X della parte III di questo regolamento, per i contratti di diritto privato si applicano criteri e modalità stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 46
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

1. L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'Area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente, con il minimo di una unità.

2. Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge (dichiarazione di dissesto o accertata condizione di deficit strutturale), nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

4. L'Ente può conferire, per esigenze alle quali non possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, 6° comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. Per questi incarichi si applicano le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Art. 47

Conferimento e revoca dell'incarico

1. L'incarico, di natura fiduciaria, è conferito con provvedimento motivato del Sindaco, preceduto da deliberazione della Giunta comunale, a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti relativi al titolo di studio ed all'eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum.

2. L'incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.

Art. 48

Contenuti del contratto

1. Il contratto, stipulato dal Responsabile di Servizio, sulla base di uno schema adottato dalla Giunta Comunale, deve in particolare disciplinare:

- l'oggetto dell'incarico;
- il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;
- gli obiettivi da perseguire;
- l'ammontare del compenso;
- l'inizio e la durata dell'incarico;
- i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente ;
- la revoca dell'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo
- i casi di responsabilità civile e contabile;
- l'obbligo della riservatezza;
- le eventuali incompatibilità con l'incarico ricoperto, ed in particolare le altre attività lavorative a carattere subordinato o libero professionale in conflitto con i doveri assunti nei confronti del Comune.

Art. 49

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.

2. A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire preliminarmente il curriculum dell'incaricato.

Art. 50

Conferimento di incarichi a dipendenti da Amministrazioni pubbliche

1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, al di fuori delle convenzioni tra Ente, è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

CAPO VI° GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 51 Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse.

2. La responsabilità dei procedimenti disciplinari, è affidata al responsabile del servizio. Allo stesso pertanto compete di contestare l'addebito d'ufficio, istruire il procedimento e di applicare a conclusione del procedimento stesso la relativa sanzione, come prevista dalla contrattazione collettiva. Per le sole figure apicali la responsabilità è affidata al Direttore Generale se nominato. Resta di competenza del Segretario Comunale, coadiuvato da personale amministrativo la responsabilità del procedimento disciplinare nei confronti dei Responsabili di Servizi che sono riconducibili alla sua sfera di attività.

Art. 52 Collegio arbitrale

1. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo al D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, qualora il collegio arbitrale non sia costituito mediante convenzione con altre amministrazioni, la giunta comunale disegna ogni 4 anni i 10 rappresentanti dell'amministrazione tra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e di idonee conoscenze giuridiche e di doti di imparzialità e indipendenza. I 10 rappresentanti dei dipendenti sono eletti a scrutinio segreto ogni 4 anni da tutti i dipendenti in servizio presso l'ente.

2. Per estrazione vengono costituiti 5 collegi arbitrali composti da due rappresentanti dell'amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti che di comune accordo indicano il presidente esterno all'amministrazione di provata esperienza ed indipendenza. I singoli ricorsi vengono attribuiti ai collegi per estrazione.

3. La Giunta può prevedere la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute dei collegi, determinandone l'ammontare

4. Qualora il ricorso presentato al collegio sia dallo stesso ritenuto inammissibile ovvero del tutto strumentale, le spese di funzionamento del collegio stesso sono interamente a carico del ricorrente.

Art. 53 Disciplina delle relazioni sindacali

1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente nel rispetto degli interessi degli utenti.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli Responsabili dei servizi per le materie e gli istituti di loro competenza nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di comparto e integrativi. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.

Ai fini della stipula dei contratti collettivi integrativi la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o Assessore delegato al personale, e dal Direttore Generale, se nominato o dal Segretario comunale.

5. In ogni caso la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, così come previsto dall'art. 45 - 4° comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni.

Art. 54

Orario di servizio ed orario di lavoro

1. Il Sindaco, previa delibera di giunta, sentito il parere del Segretario o del Direttore, se nominato, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.

2. In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

3. I Responsabili dei servizi, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco, sentito il Direttore Generale se nominato e segretario comunale e nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano l'orario dei servizi, l'articolazione dell'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli uffici.

4. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza dei Responsabili dei servizi.

Art. 55

Ferie, permessi, recuperi

1. Compete al Responsabile del servizio la concessione, ai dipendenti delle unità organizzative cui sono preposti, di ferie secondo l'apposita pianificazione, permessi retribuiti, permessi brevi, nonché di disporre le modalità dei relativi recuperi. Compete altresì al Responsabile del Servizio provvedere direttamente, con motivata determinazione e senza pregiudizio per l'avvio del procedimento disciplinare, ad operare le trattenute stipendiali per le assenze non autorizzate o non giustificate del personale assegnato al servizio ed il rimborso di spettanze corrisposte a qualsiasi titolo e non dovute.

2. Per i Responsabili dei servizi provvede direttamente, tramite l'Ufficio personale, il Direttore Generale se nominato o il Segretario comunale.

3. E' di competenza della giunta comunale la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia prevista e disciplinata dall'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di ogni altro istituto che preveda ampia valutazione discrezionale dell'Ente.

Art. 56

Part - time

1. I posti part-time, previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta, non possono comunque essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.

2. Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

3. La giunta comunale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell'ente ed alla disciplina normativa, sentito il segretario o il direttore, se nominato, ed il responsabile del servizio: formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; oppure differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'ente.

4. La Giunta comunale può negare, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto:

- ai dipendenti inquadrati nelle qualifiche apicali ai quali è affidata la responsabilità di un servizio;
- quando l'attività di lavoro autonomo o subordinato che si intende svolgere sia incompatibile con la specifica attività di servizio svolta e/o determini conflitto di interessi; in particolare si ritiene incompatibile l'attività professionale diretta o indiretta di consulenza a privati in campo fiscale, commerciale ed edilizio nelle materie di competenza del comune dove il dipendente presta servizio;
- quando si arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio non risolvibile con il semplice differimento, anche per le modalità con le quali vuol essere usufruito.

Art. 57

Incompatibilità

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, cioè per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50 %, non è consentito ai dipendenti comunali svolgere incarichi retribuiti così come definiti dell'art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni, né svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione e la stessa sia stata rilasciata..

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29, sentito il Segretario o il Direttore, se nominato, e il Responsabile del servizio competente, quando:

- costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'ente;
- sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisca e non sia pregiudizievole all'ordinaria attività svolta nell'ente;
- non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso
- non riguardi attività professionale diretta o indiretta di consulenza a privati in campo fiscale, commerciale ed edilizio nelle materie di competenza del comune dove il dipendente presta servizio.

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente nei confronti del Segretario comunale è rilasciata dal Sindaco.

4. Non sono soggette ad autorizzazione le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

5. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

6. La richiesta presentata dal dipendente o direttamente da pubbliche amministrazioni, da Enti pubblici economici o da soggetti privati che intendono dare l'incarico, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

7. L'amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dall'art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni.

8. All'ufficio del personale, col supporto dei Responsabili dei Servizi e del Corpo di Vigilanza, sono affidate le verifiche previste dal comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 58 **Patrocinio legale**

1. Ai dipendenti, compreso il Segretario Comunale, è assicurata dall'Ente datore di lavoro, a proprio carico, l'assistenza legale, sin dall'apertura del procedimento, quando a carico di essi si apra un procedimento civile o penale per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dall'adempimento dei compiti di ufficio.

2. Il patrocinio a carico dell'Ente è però escluso nel caso in cui sussista conflitto di interesse.

3. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva di condanna nei confronti del dipendente elementi di responsabilità per dolo o colpa grave l'Ente richiederà al dipendente il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il legale prescelto dovrà essere di comune gradimento dell'Ente e del dipendente.

Art. 59 **Gestione del contenzioso del lavoro**

1. La gestione del contenzioso del lavoro è affidata al Direttore Generale se nominato al Segretario Comunale o ad altro responsabile di servizio che vi provvede assicurando l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali con la collaborazione di personale amministrativo dell'Ente. Per la gestione del contenzioso del lavoro possono essere stipulate convenzioni tra Enti ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento o l'incarico può essere conferito a professionista esterno con rapporto convenzionale.

Art. 60
Stato giuridico del personale

1. Ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e delle norme legislative e contrattuali cui esso fa riferimento e rinvio, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. Il rapporto di lavoro del singolo dipendente è costituito e regolato dal contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, e i cui contenuti sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dalla normativa comunitaria e dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi.

3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi di lavoro.

4. L'amministrazione sulla base della disciplina fissata dai CCNL si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato di impresa e da altra normativa vigente applicabile agli Enti Locali.

PARTE SECONDA

Disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione

Art. 61

Premessa

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici del Comune.

2. La ripartizione, l'assegnazione e le conseguenti liquidazioni del fondo costituiscono unicamente forme di incentivazione all'attività di progettazione, che debbono comunque, nell'ambito delle risorse assegnate, essere garantite in via ordinaria da parte dei Servizi tecnici, le cui strutture ed articolazioni interne sono organizzate in base a particolari criteri di flessibilità ed in modo da garantire la celerità dell'esecuzione degli interventi. Per esigenze particolari, con l'atto di conferimento dell'incarico, la Giunta può stabilire anche ripartizioni del fondo diverse da quelle previste agli articoli 67 e 73 del presente Regolamento.

3. I Servizi tecnici devono, in particolare, garantire le ordinarie attività proprie e di supporto agli altri Servizi (perizie, stime, relazioni tecniche, collaudi ecc.), nonché le progettazioni e le attività connesse secondo la programmazione e le priorità indicate. Eventuali impossibilità o difficoltà a procedere secondo tempi predeterminati e congrui dovranno essere comprovate da circostanziati elementi di fatto ed esposti senza indugi con apposita determinazione del Responsabile del Servizio. La detta determinazione, trasmessa il giorno stesso dell'adozione al Direttore Generale se nominato o al Segretario, è da questi obbligatoriamente sottoposta al Nucleo di Valutazione, che propone all'Amministrazione l'adozione delle misure idonee.

4. La presente parte del regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

CAPO I°
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI
PUBBLICI

Art. 62
Costituzione del fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari all'1% ,o nella percentuale massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, del costo complessivo preventivato di ciascun opera pubblica o lavoro pubblico incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per i quali venga affidata la progettazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.

2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 63
Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.

2. I progetti, definitivi e/o esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'articolo 16 della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Art. 64
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
- b) nel responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) negli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione.

Art. 65
Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni

1. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti compete all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

2. E' altresì a carico dell'Amministrazione comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

Art. 66 **Conferimento dell'incarico**

1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali.

2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento degli altri compiti di istituto.

3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità operative .

4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.

6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, sottoscritto per semplice presa visione dagli incaricati, deve essere:

- individuato il lavoro o l'opera da progettare;
- determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
- fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
- definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

Art. 67 **Ripartizione fondo per le progettazioni**

1. Il fondo per le progettazioni è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun opera o lavoro, tra il personale indicato nell'articolo 64, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:

- il 60 per cento al personale di cui alla lettera a;
- il 15 per cento al personale di cui alla lettera b;
- il 10 per cento al personale di cui alla lettera c;
- il 15 per cento al personale di cui alla lettera d.

2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procede, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.

4. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro, e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo.

5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'ente, che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale.

6. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

Art. 68 Economie

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione, ai sensi dell'articolo 32 del CCNL, e confluiscono nei fondi di cui all'articolo 31, 2° comma, dello stesso CCNL.

Art. 69 Informazione

1. Alle OO.SS. vengono fornite informazioni preventive circa gli affidamenti degli incarichi di progettazione e la ripartizione degli incentivi.

CAPO II°

FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 70

Costituzione del fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 50 per cento, o nella percentuale massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale venga affidata la redazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.

2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 71

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale dell'ufficio tecnico che abbia redatto direttamente il piano urbanistico generale, particolareggiato o esecutivo;
- b) nel responsabile dei procedimenti relativi;
- c) nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

Art. 72

Conferimento dell'incarico

1. I conferimenti degli incarichi interni di pianificazione deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità operative .

4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.

5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.

6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per presa visione dagli incaricati, deve essere:

- individuato l'atto di pianificazione da redigere;
- quantificata la spesa pari al 50 % della tariffa professionale relativa a tale atto;
- fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici;
- individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
- definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Art. 73

Ripartizione fondo per atti di pianificazione

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'articolo 71, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, secondo le seguenti percentuali:

- il 70 per cento al personale di cui alla lettera a;
- il 15 per cento al personale di cui alla lettera b;
- il 15 per cento al personale di cui alla lettera c.

2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procede, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.

4. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto.

5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'ente che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale.

6. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

Art. 74

Norme applicabili

1. Trovano altresì applicazione nel presente capo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 65, 68 e 69 del capo precedente.

PARTE TERZA

Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 75

Piano Occupazionale

1. Il Piano Occupazionale costituisce l'atto fondamentale per la determinazione annua e triennale del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Esso è elaborato, quando se ne ravvisi la necessità e di norma ogni anno, contestualmente alla predisposizione della previsione di Bilancio.
2. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale su proposta del Direttore, se nominato e del Segretario Comunale, sentita eventualmente la conferenza dei Responsabili dei Servizi.

Art. 76

Disciplina delle assunzioni e modalità concorsuali

1. L'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nei profili delle qualifiche funzionali previste nella dotazione organica dell'Ente avviene con contratto individuale di lavoro con le seguenti modalità di reclutamento:
 - a) per concorso pubblico, salvo quanto previsto dal successivo articolo 79;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste delle categorie protette (L. 2.4.1968 n. 482).
2. Il concorso pubblico è aperto a tutti ed è svolto: per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso, per selezione, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico volte all'accertamento della professionalità richiesta dalla figura professionale della qualifica, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
3. In previsione di un elevato numero di partecipanti o qualora lo richiedano le particolari circostanze, può essere stabilito un procedimento di preselezione dei concorrenti mediante domande a risposta multipla, prove attitudinali o graduatoria per titoli, anche con affidamento all'esterno a ditte specializzate.
4. L'assunzione del personale per i profili professionali delle qualifiche funzionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata mediante selezione del personale iscritto nelle liste del collocamento, tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56.
5. L'assunzione obbligatoria del personale mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste delle categorie protette, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, viene effettuata a mezzo di prove tendenti ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni secondo le modalità di cui Capo IV° del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77
Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una selezione preliminare dei candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui si riferisce l'assunzione.

2. I criteri per la selezione preliminare possono consistere nella valutazione di titoli di servizio e professionali insieme ad eventuale colloquio.

3. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20 % dei posti messi a concorso, con riserva percentuale a favore del personale interno, sui posti messi a concorso. Per il personale riservatario la selezione consiste in un esame con attribuzione di punteggio di merito; i candidati interni riservatari, nei limiti dell'aliquota dei posti riservati, hanno diritto ad essere nominati con precedenza rispetto ai candidati esterni.

4. Al termine del corso una apposita Commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti/pratici ed orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

5. Al corso-concorso si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

Art. 78
Riserva per il personale interno

1. Ai concorsi ed alle selezioni di cui all'articolo precedente, è ammesso personale interno avente diritto alla riserva, pari al 35 % o 40 % dei posti disponibili messi a concorso, di cui all'art. 5, commi 8° e seguenti, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, secondo le modalità ivi previste. Le riserve anzidette possono essere elevate fino alle percentuali massime previste da norme di legge o dalla vigente normativa contrattuale .

2. I posti di organico, approvati con la presente dotazione organica, relativi ai profili professionali corrispondenti a " collaboratore " e che operano in via prevalente in attività con l'impiego di mezzi informatici sono altresì coperti, in sede di prima applicazione, e per quelli che saranno previsti nel piano delle assunzioni, con concorso interno riservato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni nella legge 23 gennaio 1991, n. 21.

3. Trovano altresì applicazione le riserve ulteriori previste dalla vigente normativa contrattuale

Art. 79
Concorsi interni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento i posti seguenti previsti nella dotazione organica dell'Ente (allegato B del presente atto) e caratterizzati da professionalità acquisita esclusivamente all'interno, saranno ricoperti prioritariamente mediante concorso o selezione riservati esclusivamente al personale idoneo ed in

servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa:

- IV Qualifica Funzionale Esecutore: Impiegato;
- IV Qualifica Funzionale Esecutore: Operaio addetto impianti depurazione;
- IV Qualifica Funzionale Esecutore: Addetto servizi generali-centralinista.

2. Ai tutti i concorsi interni si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso pubblico, in quanto compatibili, con la riduzione alla metà di tutti i termini previsti dal presente regolamento. In particolare, il bando di concorso è pubblicizzato con la sola affissione all'Albo del Comune per un periodo di tempo di quindici giorni consecutivi. In caso di urgente necessità per la copertura del posto è possibile prevedere, con l'atto di approvazione del bando debitamente motivato, un termine ulteriormente ridotto. Conseguentemente possono essere ulteriormente ridotti tutti i termini previsti dal presente regolamento per le procedure concorsuali.

Art. 80

Diritto di accesso dei candidati

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

CAPO II°

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Art. 81

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

1. Per accedere agli impieghi è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18. Non è previsto alcun limite massimo di età .

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

d) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

e) titolo di studio previsto, tenuto conto delle deroghe espressamente stabilite dal regolamento;

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici.

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 82

Requisiti speciali

1. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari per l'ammissione a concorsi per particolari qualifiche funzionali per le quali, in rapporto ai relativi profili professionali, sono richiesti:

a) esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata prestabilita;

b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od esperienze professionali;

c) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.

2. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali.

Art. 83

Possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 84
Inammissibilità

1. Non sono ammessi ai concorsi:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
- coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
- coloro che spediscono o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal bando.

2. La non ammissione deve essere sempre comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

CAPO III°

AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 85

Indizione del concorso. Bando

1. Il provvedimento di indizione del concorso e l'approvazione del relativo bando è adottato dal Giunta Comunale, sulla base del programma di assunzioni definito dall'Amministrazione.

2. Il bando di concorso deve contenere:

- numero dei posti messi a concorso con l'indicazione della figura professionale, la qualifica funzionale di appartenenza, l'area di attività, il relativo trattamento economico;
- le eventuali riserve;
- termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- requisiti soggettivi per l'ammissione;
- materie oggetto delle prove e votazione minima richiesta per il superamento delle stesse;
- i criteri per la valutazione dei titoli
- eventuali titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, ivi compresa l'indicazione di cui all'articolo 112, comma 2°
- ogni altro elemento ritenuto necessario.

3. In sede di approvazione del bando sono meglio definiti i requisiti per l'accesso, le prove di esame e le materie delle stesse sulla base di eventuali norme contrattuali e/o regolamentari sopravvenute e sulla base di effettive esigenze. I bandi di concorso possono stabilire che le prove scritte consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato stabilito a discrezione della commissione in relazione al grado di complessità della prova.

Art. 86

Diffusione bando di concorso

1. Di ogni concorso pubblico è data pubblicità mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, di copia del bando, all'albo pretorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi, nonché mediante esposizione dello stesso in luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

2. Copia del bando può essere inviata all'Ufficio Circostrizionale per l'Impiego, nonché ad altri Enti, Uffici e Associazioni, cui il bando possa interessare.

3. In relazione all'importanza dei posti messi a concorso, possono essere disposte altre forme di pubblicità .

4. Il bando deve rimanere esposto all'albo pretorio fino al termine di scadenza.

5. Per i concorsi interni si applicano le disposizioni previste dal 2° comma dell'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 87

Facoltà di proroga, di riapertura dei termini o di revoca

1. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la proroga e la riapertura dei concorsi, ove non sia stata ancora insediata la Commissione esaminatrice.

2. Per motivate ragioni di interesse pubblico la Giunta Comunale può revocare il Concorso già bandito. Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, con conseguenziale restituzione dei documenti presentati e l'ammontare versato a titolo di tassa concorsuale.

Art. 88

Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate al Comune e spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'ufficio protocollo, che ne rilascia ricevuta, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio comunale.

2. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 89

Contenuto delle domande

1. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

- a) cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'inesistenza degli stessi;
- f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile;

- g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
- h) il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenze;
- i) di essere fisicamente idonei al servizio;
- l) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi necessari aggiuntivi.
- m) il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito;
- n) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando;
- o) il possesso dei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della valutazione, dettagliatamente indicati.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni e condizioni che secondo le norme vigenti sono tenuti a fornire.

3. Alla domanda deve essere allegata solamente la ricevuta di pagamento della tassa di concorso. Per i soli concorsi per titoli e per titoli ed esami, deve essere allegato anche il curriculum formativo e professionale.

Art. 90 **Ammissione dei candidati**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio competente esamina le domande ai fini della loro ammissibilità. Ove si riscontrino omissioni od imperfezioni, il candidato viene invitato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso.

2. La esclusione dal concorso, debitamente motivata, va comunicata a mezzo raccomandata A.R.

CAPO IV°

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 91

Composizione commissione esaminatrice

1 La Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni è nominata dalla Giunta comunale ed è composta dal Presidente e da due componenti, esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra docenti delle materie di concorso o funzionari delle amministrazioni pubbliche, estranei alla medesima Amministrazione, in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per la partecipazione al concorso. I funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere in possesso di qualifica pari o superiore a quella del posto messo a concorso.

2. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura di posti apicali e di Istruttore direttivo sono presiedute dal Segretario comunale o da altro soggetto nominato dalla Giunta ed avente gli stessi requisiti richiesti dal precedente comma per la designazione a membro della Commissione stessa. Le commissioni di concorso o di selezione per la copertura degli altri posti possono essere presiedute dai Responsabili dei servizi fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, dal Segretario Generale o da altro soggetto avente gli stessi requisiti richiesti dal precedente comma per la designazione a membro della Commissione .

3. In caso di reclutamento del personale mediante corso-concorso, della commissione esaminatrice deve far parte almeno un docente del corso.

4. Non possono in ogni caso essere nominati membri della commissione esaminatrice dei concorsi coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

5. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice dei concorsi deve essere riservata a donne, salva motivata impossibilità .

6. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.

7. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando di concorso.

8. In ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente, di idonea qualifica funzionale, nominato con la deliberazione di cui al primo comma. Il detto incarico non è soggetto ad accettazione. Per motivate esigenze il conferimento dell'incarico può dalla Giunta essere conferito anche ad idoneo dipendente di altra Amministrazione pubblica.

9. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma della Giunta Comunale.

10. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, la Giunta Comunale provvederà a sostituirlo.

11. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'avvenuto adempimento di tale obbligo viene fatto menzione nel verbale.

12. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportano la decadenza dalla cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.

13. La Giunta può anche stabilire, tenuto conto della complessità dei singoli procedimenti, termini perentori entro i quali la Commissione deve concludere le operazioni di competenza. Ove non sia altrimenti disposto, la Commissione dovrà, pena la possibilità di revoca dell'incarico, con atto di Giunta Comunale, insediarsi entro quindici giorni dalla richiesta del Sindaco e concludere tutte le operazioni entro gli ulteriori centoventi giorni, salvo determinato periodo di proroga che potrà essere concesso dalla Giunta stessa su richiesta motivata del Presidente della Commissione.

Art. 92

Compenso alla commissione esaminatrice

1. Al Presidente, ai componenti e al Segretario della Commissione esaminatrice spetta un compenso determinato dalla Giunta comunale, tenuto conto della complessità della procedura concorsuale e di altri elementi oggettivamente valutabili.

Spettano, altresì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti che non siano dipendenti dell'Ente e che non risiedano nel territorio comunale.

Art. 93

Norme di funzionamento della Commissione

1. La Commissione esaminatrice, convocata dal Presidente, opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti.

2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata nominata, e di tutte le domande presentate. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.

3. La Commissione verifica, anche per cause di ricsuzione eventuali dei candidati, preliminarmente l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, tra i suoi componenti, nonché degli stessi componenti con i candidati. I componenti che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Responsabile del servizio competente, trasmettendogli copia del verbale, affinché promuova la procedura di sostituzione del membro incompatibile.

4. Inoltre la Commissione, in considerazione del numero dei candidati ammessi, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio per tutta la durata del procedimento stesso.

5. Sempre nella prima seduta la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di valutare i punteggi attribuiti alle singole prove, formalizzando gli stessi con inserimento nel verbale.

6. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile. Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal Segretario in ogni pagina e a chiusura.

CAPO V°

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 94 **Punteggio**

1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:
 - 90 punti per la valutazione delle tre prove di esame, ovvero 60 punti nel caso in cui le prove di esame siano due;
 - 10 punti per la valutazione titoli.
2. Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.
3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario.

Art. 95 **Valutazione delle prove di esame**

1. Per la valutazione di ciascuna prova di esame la Commissione dispone di 30 punti.
2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 21/30.

Art. 96 **Valutazione dei titoli**

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria	Titoli di studio	punti	4
II^ Categoria	Titoli di servizio	punti	4
III^ Categoria	Titoli vari	punti	1,5
IV^ Categoria	Curriculum formativo e prof.le	punti	0,5
		totale punti	10

2. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo dopo lo svolgimento delle prove scritte e/o pratiche e deve essere resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Art. 97
Valutazione dei titoli di studio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

titolo espresso in decimi		Titolo espresso in sessantesimi		titolo espresso con giudizio complessivo	titolo di laurea		valutazione
da	a	da	a		da	a	punti
6,00	6,99	36	41	sufficiente	66	76	0,75
7,00	7,99	42	47	buono	77	87	1,50
8,00	8,99	48	53	distinto	88	98	2,25
9,00	10	54	60	ottimo	99	110	3,00

2. Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (massimo valutabile = 1 punto)

3. Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0,7 punti (massimo valutabile = 1 punto)

Art. 98
Valutazione dei titoli di servizio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a qualifiche pari o superiori al posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,06;

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a qualifiche inferiori rispetto al posto a concorso, punti 0,03 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati; tali servizi potranno essere valutati nella categoria del curriculum.

Art. 99
Valutazione dei titoli vari

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ad a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente.

2. L'idoneità , conseguita in precedenti concorsi pubblici, sarà valutata come segue:

- per posti corrispondenti a quello a concorso: punti 0,5;
- per posti diversi da quello a concorso: la commissione dovrà valutarli tenuta presente l'importanza del posto cui aspirava il concorrente ma, in ogni caso, con punteggio inferiore a quello attribuito per concorsi a posti corrispondenti a quello a concorso.

Art. 100

Valutazione del curriculum formativo e professionale

1. L'attribuzione del punteggio riservato al gruppo IV - curriculum formativo e professionale - viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.

2. La Commissione tiene particolarmente conto:

- a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
- b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.

3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

4. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 2 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

CAPO VI° PROVE CONCORSUALI

Art. 101 Data delle prove

1. Il diario delle prove scritte e/o pratiche deve essere comunicata ai candidati con lettera raccomandata A.R, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Per i concorsi interni si applica la disposizione prevista dal 2° comma dell'art. 79 del presente Regolamento.

2. Ai candidati deve essere comunicata l'obbligatorietà di presentarsi alle singole prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

3. Copia del calendario delle prove dovrà essere affisso inoltre all'Albo Pretorio fino all'espletamento delle prove stesse.

4. Le prove del concorso, non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8.3.89 n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi, rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 102 Accertamento dell'identità dei candidati

1. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta l'identità personale dei concorrenti in base ad un documento di identità legalmente valido.

Art. 103 Durata delle prove

1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo.

2. Per le prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata a discrezione dalla Commissione, in relazione al grado di complessità della prova da sostenere.

Art. 104 Tutela persone disabili

1. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone disabili che sostengono le prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 105 Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti, esclusivamente, a pena di nullità , su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice, e con penne, di unico colore, fornite dalla stessa Commissione.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, e i dizionari.

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte il componimento, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

6. A tale scopo, almeno due membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami durante lo svolgimento delle prove. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.

7. La Commissione può essere coadiuvata nelle funzioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte da personale, in numero adeguato, assegnato dall'Ente e prescelto tra dipendenti dello stesso Comune.

Art. 106

Adempimenti dei candidati e della commissione al termine delle prove scritte

1. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione od a chi ne fa le veci. Nel foglio delle presenze viene presa nota dell'ora di consegna della busta.

3. Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in un unico piego, che viene debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai membri della Commissione presenti e dal segretario, il quale prende in consegna il piego stesso.

4. Il piego è aperto alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

5. Il riconoscimento deve essere effettuato a conclusione di ciascuna prova d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 107

Prova pratica

1. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono

comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

2. La commissione provvede a mettere a disposizione dei concorrenti uguali apparecchi e materiali, necessari per l'espletamento della prova.

3. Il tempo impiegato per lo svolgimento della prova pratica deve essere registrato, inoltre la commissione dovrà preventivamente stabilire tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con la natura della prova, l'anonimato della medesima.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei candidati.

Art. 108

Ammissione alle prove successive

1. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene comunicata l'indicazione del voto riportato nelle precedenti prove d'esame.

2. L'avviso per la presentazione alla prova orale è comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta A.R. ai singoli candidati almeno dieci giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Per i concorsi interni vale quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 109

Prova orale

1. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione, in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la partecipazione.

2. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale la Commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri, anch'essi predeterminati, che garantiscano l'imparzialità della prova. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nel verbale.

3. I candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con inizio dalla lettera estratta a sorte.

4. La valutazione della prova sostenuta da ogni singolo candidato è effettuata non appena lo stesso è uscito dalla sala in cui si svolgono gli esami e prima di ammettere alla prova il candidato successivo. Le operazioni di valutazione si svolgono in assenza di pubblico. Il voto assegnato è verbalizzato a cura del segretario.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede ove si tengono gli esami.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazione di 21/30.

CAPO VII°
CONCLUSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 110
Punteggio finale

1. Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce a ciascun candidato il punteggio finale costituito dalla somma di tutti i punteggi conseguiti dallo stesso.

Art. 111
Graduatoria del concorso

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale di cui al precedente articolo, con l'osservanza, a parità di punteggi, delle preferenze di cui al successivo articolo 112.

2. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

3. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

4. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso è approvata con provvedimento del Responsabile del servizio.

7. A ciascun candidato deve essere comunicato l'esito conseguito a mezzo lettera raccomandata A.R.

8. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune.

9. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 112
Preferenza a parità di merito

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi e i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età.

**CAPO VIII°
ASSUNZIONI**

**Art. 113
Presentazione dei documenti**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono essere invitati, a mezzo raccomandata A.R., a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i documenti in carta legale comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, esclusi il certificato penale e dei carichi penali pendenti, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, la situazione di famiglia, nonché ogni altra documentazione in possesso di pubbliche amministrazioni che saranno acquisiti d'ufficio.

2. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata dall'interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza.

**Art. 114
Assunzioni in servizio**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., ad assumere servizio nella figura professionale di qualifica per la quale risultino vincitori, previa stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di lavoro è stipulato in forma scritta ed i contenuti obbligatori dello stesso sono previste dalle norme contrattuali.

3. Il vincitore, che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro e non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

**Art. 115
Verifiche sanitarie**

1. L'Ente ha facoltà di accertare, a mezzo del medico competente o di un sanitario della competente struttura pubblica, l'idoneità fisica del candidato in relazione alle mansioni proprie della figura professionale di appartenenza.

CAPO IX° SELEZIONI

Art. 116 Assunzione mediante selezione

1. Le assunzioni per posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987 n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, secondo le procedure stabilite dal D.P.C.M. 27.12.1988.

2. Per l'accesso mediante selezione il procedimento non dà luogo a graduatoria per gli esterni, mentre per il personale interno riservatario del 35% o del 40% dei posti ai sensi dell'8° comma dell'art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, come confermato dall'art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, si deve procedere alla definizione di apposita graduatoria.

3. Tale graduatoria è formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli, prodotti dai candidati interni, secondo i criteri prefissati in apposito bando, pubblicato esclusivamente all'Albo Pretorio del Comune.

4. I candidati interni sono ammessi alla selezione secondo l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti riservati.

5. Per gli ulteriori posti da coprire l'Amministrazione inoltra la richiesta di avviamento alla competente sezione Circostrizionale per l'impiego.

6. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati.

7. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva agli interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito negativo della selezione effettuata al personale interno, secondo le modalità su indicate.

Art. 117 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Alle prove selettive si applicano relativamente ai documenti necessari per la partecipazione alla prova, alla composizione e alla nomina delle Commissioni esaminatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti a favore del personale interno, alle precedenza e preferenze ed all'efficacia delle graduatorie, le modalità stabilite dal presente regolamento, in quanto compatibili.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica e di profilo professionale di appartenenza.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni.

4. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Ente.

CAPO X°

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 118

Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o di specifici titoli professionali sono effettuate, nei casi previsti dalla legge, mediante selezioni alle quali sono ammessi i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini indicati nell'apposito avviso. Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari, e del periodo di assunzione.

3. Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità :

a) la graduatoria viene predisposta dal Comune sulla base di selezioni per prove o per prove e per titoli;

b) l'avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune, pubblicizzato mediante affissione di manifesti e dovrà essere inviato ai Comuni limitrofi, per la pubblicazione all'Albo pretorio;

c) i termini di presentazione delle domande possono essere contenuti fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

d) i termini di convocazione dei concorrenti alle prove d'esame possono essere contenuti fino a 10 giorni;

e) per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; l'avviso di selezione dovrà indicare i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente per categorie;

f) la prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alle qualifiche ed ai profili relativi e può essere effettuata anche mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone 30 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

g) nelle selezioni per prove e per titoli la graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo l'Amministrazione comunale potrà utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti in ruolo di pari qualifica e profilo professionale o per le assunzioni a tempo determinato in analoghe qualifiche, e profili professionali. In caso di più graduatorie viene utilizzata quella più lontana nel tempo, partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima.

5. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta comunale ed è composta secondo le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente.

Art. 119

Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti-obiettivo finalizzati

1. L'Amministrazione comunale può predisporre progetti - obiettivo occupazionali finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale, ai sensi dell'art. 7 della legge 29.12.88 n. 554 e del D.P.C.M. 30.3.1989 n. 127.

2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

3. Per l'attuazione di detti progetti le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate, nei casi previsti dalla legge, mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini indicati nell'apposito avviso di reclutamento.

4. Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari, e del periodo di assunzione.

5. L'avviso dovrà contenere la prescrizione che il rapporto di lavoro che si instaurerà non costituisce titolo a partecipare ad eventuali concorsi interni banditi dall'Ente.

6. L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione di manifesti e dovrà essere inviato ai Comuni limitrofi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

7. L'Ente predisporrà, per ciascuno dei profili professionali indicati nell'avviso, apposite graduatorie sulla base dei seguenti titoli, che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;
- b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato purché non si siano conclusi per demerito.

8. Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

9. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

10. E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra,

pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

11. All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui ai precedenti articoli.

12. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica e profili relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.

13. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

PARTE QUARTA

Norme transitorie e finali

Art. 120

Norme transitorie per i concorsi

1. I concorsi già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle norme regolamentari vigenti alla data in cui ne venne deliberata l'indizione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative. La Commissione completa i suoi lavori e la nomina dei vincitori avviene secondo le procedure stabilite negli articoli precedenti.

Art. 121

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico, perché chiunque ne possa prendere visione.

2. La parte terza del regolamento dovrà essere, in particolare, sempre affissa nella sala in cui si svolgono le prove dei concorsi. Tutti i candidati ne potranno prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 122

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

ALLEGATO A

PROVE D'ESAME E REQUISITI PER L'ACCESSO

NOTA INTRODUTTIVA

La descrizione delle materie per le prove d'esame ha valore esemplificativo. Può risultare pertanto non sempre completa o specifica, anche perché nella stessa area di attività' possono essere presenti professionalità per l'accesso alle quali sia necessaria la conoscenza di discipline diverse.

La precisa individuazione delle materie, ivi compresa l'eventuale integrazione o specificazione di quelle già descritte, è in ogni caso effettuata in sede di approvazione del bando di concorso, o avviso di selezione.

QUALIFICA FUNZIONALE 2^a

-----°°°°-----

A) AREA DI ATTIVITA': SERVIZI AUSILIARI

FIGURA PROFESSIONALE :USCIERE

PROVA D'IDONEITA':

Prova pratica attitudinale tendente all'accertamento della capacita' del candidato rispetto alle mansioni da svolgere (servizi di anticamera e di regolazione dell'accesso al pubblico, apertura, areazione e chiusura degli uffici, riordino locali, pulizia dei materiali e delle suppellettili d'uso, confezione plichi, trasporto e consegna di fascicoli e materiali per il funzionamento degli uffici, riproduzione documenti con l'uso di macchine semplici, ecc...).

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Assolvimento dell'obbligo scolastico.

QUALIFICA FUNZIONALE 3^a

-----°°°°-----

A) AREA DI ATTIVITA': SERVIZI AUSILIARI

FIGURA PROFESSIONALE :BIDELLO

BIDELLO-CUSTODE

OPERATORE SERV. GENERALI

B) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

FIGURA PROFESSIONALE: OPERATORE MERCATO ORTOFRUTTICOLO

OPERAIO ADDDETTO AL CIMITERO-GIARDINIERE

OPERAIO

PROVA D'IDONEITA':

Prova pratica attitudinale tendente all'accertamento della capacità del candidato rispetto alle mansioni da svolgere, secondo la figura professionale di appartenenza (attività di pulizia e riordino locali, collaborazione nella preparazione dei pasti, distribuzione e somministrazione degli stessi, manutenzione di suppellettili, immobili, strade o giardini, conduzione di auto e motomezzi, esecuzione di attività cimiteriali, esecuzione di attività nei mercati, ecc.).

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

QUALIFICA FUNZIONALE 4^a

-----°°°°-----

A) AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

**FIGURA PROFESSIONALE: APPLICATO
APPLICATO MESSO**

B) AREA DI ATTIVITA': SERVIZI AUSILIARI

FIGURA PROFESSIONALE: CENTRALINISTA

C) AREA DI ATTIVITA': SERVIZI SCOLASTICI

FIGURA PROFESSIONALE: CUOCO

D) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

**FIGURA PROFESSIONALE: SORVEGLIANTE-AUTISTA N. U.
ADDETTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

FONTANIERE

OPERAIO SPECIALIZZATO

E) AREA DI ATTIVITA': SOCIO CULTURALE

FIGURA PROFESSIONALE: COLLABORATORE FAMILIARE

PROVE D'IDONEITA':

a) Prova pratica:

Dimostrazione pratica di capacita' attinente alle mansioni da svolgere secondo la figura professionale di appartenenza (dattilografia, catalogazione e archiviazione, uso macchine da calcolo e contabilità, conduzione impianti telefonici, notifiche, guida automezzi pesanti, conduzione e/o manutenzione impianti erogazione acqua, impianti di depurazione, operazioni di lavoro tecnico-manuali di manutenzione e riparazione, assistenza domiciliare, ecc.).

b) Prova orale:

- Colloquio vertente su:
- Conoscenze teoriche relative alla dimostrazione di cui alla prova pratica;
- Nozioni elementari sull'ordinamento comunale e sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO:

Licenza scuola dell'obbligo ed attestato di specializzazione professionale o esperienze di lavoro, se richieste.

QUALIFICA FUNZIONALE 5^a

-----°°°°-----

A) AREA DI ATTIVITA': INFORMATICA

FIGURA PROFESSIONALE: COLLABORATORE TERMINALISTA

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: Soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

- Elementi di informatica;
- Nozioni sull'ordinamento comunale e sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici.

b) Prova pratica: Dimostrazione pratica di capacità ad operare su terminali o P.C.

c) Prova orale:

- Conoscenze teoriche relative alla dimostrazione di cui alla prova pratica;
- Nozioni sull'ordinamento comunale e sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici;
- Conoscenza elementare della lingua inglese, con riferimento ai termini in uso per i sistemi informatici.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma perito informatico o equivalente con specializzazione informatica o diploma di scuola secondaria 2° grado e corso di formazione in informatica riconosciuto. Conoscenza lingua inglese.

B) AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

FIGURA PROFESSIONALE: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla sull'ordinamento degli Enti Locali;

b) Prova pratica: dattilografia;

c) Prova orale: colloquio sulle materie di cui alla prova scritta, nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e attestato di dattilografia legalmente riconosciuto.

C) AREA DI ATTIVITA': VIGILANZA

FIGURA PROFESSIONALE: VIGILE URBANO

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e penale e sull'ordinamento degli Enti Locali, principali norme del codice penale e delle leggi di P.S. - T.U. sulla disciplina della circolazione stradale e leggi complementari, infortunistica stradale, Regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco, Ordinamento della Polizia Municipale,

conoscenza delle principali norme in materia di urbanistica e del commercio, procedimento sanzionatorio, polizia amministrativa (D.P.R. 616/77);

b) Prova scritta a contenuto teorico-pratico: elaborazione di atti inerenti lo svolgimento delle mansioni (verbale, rapporto, ecc.);

c) Prova orale: colloquio sulle materie di cui alle prove precedenti, nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e possesso della patente di guida di categoria "B".

D) AREA DI ATTIVITA': SOCIO ASSISTENZIALE

FIGURA PROFESSIONALE: PUERICULTRICE

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: nozioni di psicologia dell'infanzia, igiene e puericultura, nozioni di anatomia e fisiologia, malattie dell'infanzia;

b) Prova pratica: dattilografia;

c) Prova orale: colloquio sulle materie di cui alla prova scritta, nozioni sull'ordinamento comunale, nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e diploma di puericultrice o diploma di maturità professionale per assistente a comunità infantili.

E) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

FIGURA PROFESSIONALE: CAPO OPERAIO

AUTISTA SCUOLABUS

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla concernenti direzione squadre di operai, conduzione e/o manutenzione impianti erogazione acqua, impianti elettrici, giardini, gestione del magazzino, guida di scuolabus, norme del codice della strada, conoscenza apparato motore e parti meccaniche, ecc..;

b) Prova pratica: prova attitudinale tendente all'accertamento della capacità del candidato rispetto alla guida degli scuolabus e/o allo svolgimento delle altre mansioni oggetto della prova scritta.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado nel settore tecnico ovvero licenza di scuola dell'obbligo ed attestato di qualificazione professionale, eventuale possesso della patente di guida di categoria «B» o «C» o di categoria «D» pubblica CAP per l'autista scuolabus.

QUALIFICA FUNZIONALE 6^a

-----°°°°-----

A) AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE

PROVE D'ESAME:

- a) Prova scritta: elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di giustizia amministrativa e di ordinamento comunale;
- b) Prova scritta a contenuto teorico-pratico: elaborazione di atti inerenti lo svolgimento delle mansioni (deliberazioni, ordinanze, ecc.);
- c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Licenza di scuola media superiore.

B) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE TECNICO

PROVE D'ESAME:

- a) Prova scritta: elementi di ordinamento comunale, elementi di legislazione sui lavori pubblici ed urbanistica, tutela ambientale, manutenzione impianti, ecc.;
- b) Prova scritta a contenuto teorico-pratico: compilazione di uno o più documenti inerenti alle mansioni proprie della figura professionale (progettazione, direzione, costruzione, assistenza e collaudo di lavori pubblici comunali, ecc.);
- c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, nonché norme sulla tutela delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, elementi di scienza delle costruzioni, legislazione sul patrimonio e demanio pubblico, norme sulla prevenzione degli infortuni, nozioni di topografia ed estimo, stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di geometra o diploma di istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico.

D) AREA DI ATTIVITA': VIGILANZA

FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE VIGILANZA

PROVE D'ESAME:

- a) Prova scritta: ordinamento e funzioni dello Stato e degli Enti Locali con particolare riferimento al comune, diritto penale, Ordinamento della Polizia municipale, regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco, legislazione commerciale e di polizia amministrativa, leggi di P.S., legislazione edilizia, sistema sanzionatorio, procedure per gli atti esecutivi;
- b) Prova scritta a contenuto pratico-teorico: elaborazione di atti inerenti lo svolgimento delle mansioni (verbale, rapporto ecc.);
- c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Licenza di scuola media superiore e possesso di patente di guida categoria "B".

QUALIFICA FUNZIONALE 7^a

A) AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: diritto costituzionale, diritto amministrativo, giustizia amministrativa, ordinamento comunale;

b) Prova scritta: diritto privato, con particolare riferimento al negozio giuridico, ai diritti assoluti e relativi ed ai rapporti di famiglia;

c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, nonché diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, stato giuridico dei pubblici dipendenti, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

B) AREA DI ATTIVITA': ECONOMICO FINANZIARIA

FIGURA PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta: diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento comunale;

b) Prova scritta: diritto commerciale, sistema tributario degli Enti Locali;

c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, nonché contabilità pubblica con particolare riferimento alla attività finanziaria e gestionale degli Enti Locali, patrimonio e demanio pubblico, stato giuridico dei dipendenti pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Laurea in economia e commercio o in scienze economiche o in scienze economiche e bancarie o in economia aziendale.

C) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

FIGURA PROFESSIONALE: TECNICO COMUNALE

PROVE D'ESAME

a) Prova scritta: legislazione sui Lavori Pubblici, legislazione urbanistica e pianificazione territoriale, topografia e costruzione con particolare riguardo alle costruzioni e manutenzioni edilizie, stradali ed idrauliche, espropriazioni, tutela ambientale;

b) Prova scritta: progettazione e contabilità dei lavori pubblici;

c) Prova orale: materie di cui alle precedenti prove, nonché leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, Enti Locali, legislazione sulla tutela delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, conservazione del catasto, ordinamento comunale, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Laurea in ingegneria o in architettura.

D) AREA DI ATTIVITA': SOCIO ASSISTENZIALE

FIGURA PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: legislazione amministrativa concernente i servizi socio-assistenziali;

b) Prova scritta: elaborato sulle materie inerenti alle mansioni proprie della figura professionale (elementi di psicologia e sociologia, elementi di igiene, pedagogia della prima infanzia, assistenza e sicurezza sociale, ecc.);

c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, nonché libro 1°, 2° e 5° del Codice Civile, elementi di ordinamento comunale, stato giuridico dei dipendenti pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Diploma di assistente sociale valido ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 ed iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

E) AREA DI ATTIVITA': VIGILANZA

FIGURA PROFESSIONALE: COMANDANTE

PROVE D'ESAME:

a) Prova scritta: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale; b) Prova scritta: ordinamento degli Enti Locali, ordinamento di Polizia Municipale;

c) Prova orale: materie di cui alle prove precedenti, nonché elementi di procedura penale, leggi di P.S., codice della strada, polizia amministrativa, servizi di Polizia Municipale, stato giuridico dei dipendenti pubblici, responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o scienze politiche e sociali, o scienze diplomatiche e consolari, o economia e diritto, o scienze economiche e marittime, o economia e commercio, o scienze coloniali, nonché ogni altra dichiarata, secondo la normativa vigente, equipollente a quelle sopra elencate.

QUALIFICA FUNZIONALE 8^a

A) AREA DI ATTIVITA': TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

FIGURA PROFESSIONALE: FUNZIONARIO TECNICO

PROVE D'ESAME

- a) Prova scritta: legislazione sui Lavori Pubblici, legislazione urbanistica e pianificazione territoriale, topografia e costruzione con particolare riguardo alle costruzioni e manutenzioni edilizie, stradali ed idrauliche, espropriazioni, tutela ambientale;
- b) Prova scritta: progettazione opera inerente alle mansioni proprie della figura professionale di appartenenza;
- c) Prova orale: materie di cui alle precedenti prove, nonché leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, elementi di diritto civile, di diritto costituzionale e di diritto amministrativo, legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti Locali, legislazione sulla tutela delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, conservazione del catasto, diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ordinamento comunale, responsabilità dei pubblici dipendenti.

REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO: Laurea in architettura o in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione.

INDICE

PARTE PRIMA Organizzazione

Capo I° Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Indirizzo politico e gestione
- Art. 4 - Criteri di organizzazione
- Art. 5 - Gestione delle risorse umane

Capo II° Articolazione strutturale

- Art. 6 - Assetto organizzativo
- Art. 7 - Aree
- Art. 8 - Settori
- Art. 9 - Unità operative
- Art. 10 - Unità di progetto
- Art. 11 - Uffici in posizione di staff
- Art. 12 - Servizi convenzionati.
- Art. 13 - Uffici alle dipendenze degli organi politici

Capo III° Organico e utilizzo del personale

- Art. 14 - Dotazione organica
- Art. 15 - Inquadramento
- Art. 16 - Assegnazione
- Art. 17 - Mansioni
- Art. 18 - Mansioni superiori
- Art. 19 - Mobilità interna
- Art. 20 - OrganigrammaArt.
- Art. 21 - Responsabilità del personale
- Art. 22 - Formazione ed aggiornamento

Capo IV° Funzioni di direzione

- Art. 23 - Segretario comunale
- Art. 24 - Vice Segretario
- Art. 25 - Direttore Generale
- Art. 26 - Competenze del Direttore Generale
- Art. 27 - Revoca dell'incarico di Direttore GeneraArt. 28 - Responsabili dei Servizi
- Art. 29 - Compiti dei Responsabili dei Servizi
- Art. 30 - Organizzazione del Servizio
- Art. 31 - Coordinatore di Area
- Art. 32 - Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile
- Art. 33 - Individuazione dei Responsabili di uffici previsti da particolari disposizioni
- Art. 34 - Responsabilità
- Art. 35 - Durata e revoca dell'incarico di Responsabile
- Art. 36 - Sostituzione del Responsabile del Servizio
- Art. 37 - Servizio Finanziario
- Art. 38 - Competenze del Servizio Finanziario
- Art. 39 - Competenze del Responsabile del Servizio finanziario
- Art. 40 - Polizza assicurativa per funzioni di direzione
- Art. 41 - Determinazioni
- Art. 42 - Conferenza dei Responsabili dei Servizi
- Art. 43 - Comitato di indirizzo e coordinamento

Art. 44 - Servizio di controllo di gestione

Capo V° Collaborazioni professionali esterne

Art. 45 - Copertura di posti di dotazione organica

Art. 46 - Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

Art. 47 - Conferimento e revoca dell'incarico

Art. 48 - Contenuti del contratto

Art. 49 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Art. 50 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazioni pubbliche

Capo VI° Gestione del personale

Art. 51 - Procedimenti disciplinari

Art. 52 - Collegio arbitrale

Art. 53 - Disciplina delle relazioni sindacali

Art. 54 - Orario di servizio ed orario di lavoro

Art. 55 - Ferie, permessi, recuperi

Art. 56 - Part - time

Art. 57 - Incompatibilità

Art. 58 - Patrocinio legale

Art. 59 - Gestione del contenzioso del lavoro

Art. 60 - Stato giuridico del personale

PARTE SECONDA Disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione

Art. 61 - Premessa

Capo I° Fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici

Art. 62 - Costituzione del fondo

Art. 63 - Ambito oggettivo di applicazione

Art. 64 - Soggetti beneficiari

Art. 65 - Oneri per iscrizione agli albi e assicurazioni

Art. 66 - Conferimento dell'incarico

Art. 67 - Ripartizione fondo per le progettazioni

Art. 68 - Economie

Art. 69 - Informazione

Capo II° Fondo per gli atti di pianificazione

Art. 70 - Costituzione del fondo

Art. 71 - Soggetti beneficiari

Art. 72 - Conferimento dell'incarico

Art. 73 - Ripartizione fondo per atti di pianificazione

Art. 74 - Norme applicabili

PARTE TERZA Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali

Capo I° Norme generali

Art. 75 - Piano occupazionale

Art. 76 - Disciplina delle assunzioni e modalità concorsuali

Art. 77 - Corso-concorso

Art. 78 - Riserva per il personale interno

Art. 79 - Concorsi interni

Art. 80 - Diritto di accesso dei candidati

Capo II° Requisiti per l'ammissione

- Art. 81 - Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi
- Art. 82 - Requisiti speciali
- Art. 83 - Possesso dei requisiti
- Art. 84 - Inammissibilità

Capo III° Avvio procedure concorsuali

- Art. 85 - Indizione del concorso. Bando
- Art. 86 - Diffusione bando di concorso
- Art. 87 - Facoltà di proroga, di riapertura dei termini o do revoca
- Art. 88 - Presentazione della domanda
- Art. 89 - Contenuto delle domande
- Art. 90 - Ammissione dei candidati

Capo IV° Commissione esaminatrice

- Art. 91 - Composizione commissione esaminatrice
- Art. 92 - Compenso alla commissione esaminatrice
- Art. 93 - Norme di funzionamento della Commissione

Capo V° Criteri di valutazione

- Art. 94 - Punteggio
- Art. 95 - Valutazione delle prove di esame
- Art. 96 - Valutazione dei titoli
- Art. 97 - Valutazione dei titoli di studio
- Art. 98 - Valutazione dei titoli di servizio
- Art. 99 - Valutazione dei titoli vari
- Art. 100 - Valutazione del curriculum formativo e professionale

Capo VI° Prove concorsuali

- Art. 101 - Data delle prove
- Art. 102 - Accertamento dell'identità dei candidati
- Art. 103 - Durata delle prove
- Art. 104 - Tutela persone disabili
- Art. 105 - Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte
- Art. 106 - Adempimenti dei candidati e della commissione al termine delle prove scritte
- Art. 107 - Prova pratica
- Art. 108 - Ammissione alle prove successive
- Art. 109 - Prova orale

Capo VII° Conclusione procedure concorsuali

- Art. 110 - Punteggio finale
- Art. 111 - Graduatoria del concorso
- Art. 112 - Preferenza a parità di merito

Capo VIII° Assunzioni

- Art. 113 - Presentazione dei documenti
- Art. 114 - Assunzione in servizio
- Art. 115 - Verifiche sanitarie

Capo IX° Selezioni

- Art. 116 - Assunzione mediante selezione
- Art. 117 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Capo X° Rapporti di lavoro a tempo determinato

Art. 118 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 119 - Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti-obiettivo finalizzati

PARTE QUARTA Norme transitorie e finali

Art. 120 - Norme transitorie per i concorsi

Art. 121 - Pubblicità del regolamento

Art. 122 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Prove d'esame e requisiti per l'accesso